

## **TI\_GERICHTE 15.2005.55 vom 14. Juli 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-07-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2005.55](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2005.55)

FR: TI\_GERICHTE 15.2005.55 du 14 juillet 2005

IT: TI\_GERICHTE 15.2005.55 del 14 luglio 2005

### **Regeste**

fallimento. Onorari dell'amministrazione speciale e della delegazione dei creditori. Spese per consulenti giuridici. IVA

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Giusta l'art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per il rinvio dell'art. 97 RUF, o ve l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere. Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).

#### **E. 2**

L'art. 47 OTLEF disciplina la remunerazione straordinaria dovuta nelle procedure complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

##### **E. 2.1**

Giusta l'art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).

##### **E. 2.2**

Con “tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell'ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della

tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell'autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).

### **E. 2.3**

L'autorità di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si giustifica l'applicazione dell'art. 47 OTLEF nonché l'importo della remunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

### **E. 3**

Nel caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi dell'art. 47 OTLEF, in considerazione dell'elevato numero dei crediti insinuati (quasi 150), tra cui 59 collocati in prima classe, la cui verifica ha parecchio impegnato l'amministrazione speciale. Va anche menzionato l'operato dell'amministrazione in relazione con l'insinuazione del credito della fallita contro la società "sorella" italiana \_\_\_\_\_, la rivendicazione di tutti i crediti della fallita formulata dalla \_\_\_\_\_ e il fallimento della ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (che risultava debitrice della fallita per fr. 441'754.--).

### **E. 3.1**

Dai dati forniti dagli amministratori speciali risulta che l'impegno complessivo è stato di un po' più di 400 ore su un periodo che si estende dal 31 gennaio 2000 e il 7 aprile 2005.

### **E. 3.2**

Le tariffe orarie esposte dagli amministratori (fr. 130.--/ora per gli amministratori, fr. 90.--/ora per i collaboratori, fr. 70.--/ora per le ore di segretariato e fr. 20.-- per le ore dell'apprendista) sono conformi a quelle ammesse dalla giurisprudenza cantonale, se non per quanto attiene alle ore di segretariato, che vanno remunerate alla tariffa oraria di fr. 50.--, così come d'altronde esposto nell'ultima fattura di F \_\_\_\_\_ del 28 dicembre 2004. Non si giustifica nemmeno l'aumento a fr. 140.--/ora della tariffa per le prestazioni dell'amministratore IS 1 esposta nell'ultima fattura, anche per il fatto che tale modifica non risulta essere stata sottoposta ai creditori. La remunerazione di F \_\_\_\_\_ va pertanto ridotta di fr. 1'145.-- (31,75 x 20.-- + 51 x 10.--).

### **E. 3.3**

Globalmente, le ore lavorative indicate dall'amministrazione fallimentare speciale e la loro ripartizione tra le diverse categorie tariffarie appaiono congrui, avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura. Vi sono sì alcuni lavori apparentemente fatturati secondo una tariffa troppo elevata (ad es. "fotocopia delle pubblicazioni + invio" del 5.11.2001; "aiutato AB ad imbustare" del 13.5.2002; "prep. liste raccomandate + in posta" del 23.5.2003"), ma riguardano importi che non eccedono ciò a cui F \_\_\_\_\_ ha rinunciato (ossia fr. 3'656,10), anche tenuto conto della riduzione di fr. 1'145.-- di cui al precedente considerando e del riconoscimento solo parziale delle deduzioni dell'IVA (cfr. infra cons. 3.4). Per il resto, il rapporto costi/benefici è globalmente sostenibile, siccome l'importo complessivo degli onorari dell'amministrazione (fr. 41'835,45) rappresenta il 6,1% del ricavato (pari a fr. 684'792,20 secondo la tabella allegata allo scritto 11 luglio

2005 di F\_\_\_\_\_).

#### **E. 3.4**

Giusta l'art. 23 cpv. 1 LIVA, gli organi dell'esecuzione forzata non sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni effettuate nell'esercizio della loro sovranità (cfr. BLSchK 2001, p. 28 ss.). Pertanto, non possono venire riconosciuti gli importi fatturati a questo titolo per i periodi successivi al 1° gennaio 2001 (data dell'entrata in vigore della LIVA e del promemoria n° 2 "Uffici di esecuzione e fallimenti" dell'Amministrazione federale delle contribuzioni), pari a fr. 160,25 per l'avv. IS 2 e fr. 1'770,85 (fr. 2'804.-- ./ 503,13 [fattura n° 29 del 1° aprile 2000] ./ 530,04 [fattura n° \_\_\_\_\_ del 31.12.2000] ) per F\_\_\_\_\_ Siffatte deduzioni non hanno però conseguenze concrete nel caso di specie, siccome sono da considerare incluse negli importi ai quali hanno rinunciato gli amministratori speciali.

#### **E. 4**

Secondo l'art. 46 cpv. 3 OTLEF, l'indennità per mezz'ora di seduta è di fr. 60.-- per il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.-- per gli altri membri; le operazioni all'infuori di una seduta sono remunerate fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell'art. 47 cpv. 2 OTLEF, la tariffa può essere aumentata dall'autorità di vigilanza nelle procedure complesse. Nel caso concreto, i membri della delegazione dei creditori sono stati remunerati secondo una tariffa superiore a quella prevista dall'art. 46 OTLEF (fr. 150.--/ora, rispettivamente fr. 130.--/ora). Visto il carattere complesso riconosciuto alla procedura fallimentare in esame (cfr. supra cons. 3), la tariffa adottata, peraltro conforme a quella riconosciuta da questa Camera, risulta ammissibile. Il dispendio orario appare congruo all'elevato numero di insinuazioni da verificare e all'esame della questione delle cessioni dei diritti della massa. La remunerazione della delegazione dei creditori va pertanto determinata così come al dettaglio allegato allo stato di ripartizione del 22 maggio 2003 (cfr. supra ad D).

#### **E. 5**

Intimazione a: – avv. IS 2, \_\_\_\_\_; – F\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione all'Ufficio \_\_\_\_\_. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente \_\_\_\_\_ Il segretario \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.